Sent. n. 13/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7495/C del registro di Segreteria proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Francesco GLINNI e, presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza, alla piazza Vittorio Emanuele II, n.10 elettivamente domiciliato, contro l'IPOST, ora INPS, e le POSTE Italiane S.p.A.,

avente ad oggetto la richiesta di arretrati conseguenti a miglioramenti pensionistici.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

constatato che alla pubblica udienza del 24 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso;

premesso in

FATTO

Con l'epigrafato ricorso il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, si duoleva del mancato riconoscimento degli arretrati sul trattamento pensionistico liquidato in proprio favore dall'IPOST, e reclamati in ragione dei miglioramenti

intervenuti dalla data di collocamento a riposo (31.12.2001) fino al 3.10.2006. Il ricorrente rappresentava come allo stesso non fossero stati riconosciuti gli importi differenziali tra il trattamento pensionistico in godimento e quello successivamente intervenuto.

Veniva, così, richiesta, previa esibizione della documentazione amministrativa, l'adozione di una sentenza che accertasse e dichiarasse il diritto del sig. XXX alla corresponsione, al predetto titolo, della somma di € 2.016,00 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con condanna dell'IPOST al pagamento dí quanto dovuto.

Pervenivano, quindi, le costituzioni in giudizio: dell'Avvocatura Distrettuale di Potenza (con comparsa depositata il 25/3/2008), in rappresentanza dell'IPOST, che eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto reclamato dal ricorrente; di POSTE Italiane S.p.A. (con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.5.2008), che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il soggetto obbligato all'eventuale pagamento degli arretrati sul trattamento pensionistico fosse l'IPOST; l'INPS di Potenza, subentrata all'IPOST, Ente soppresso per effetto dell'art.7, co.3 del D.L. n.78 del 2010 convertito in legge n.122/2010 (con comparsa depositata il 4/4/2011), il quale si opponeva alle richieste di parte ricorrente sostenendo come il trattamento pensionistico liquidato in favore del medesimo fosse stato correttamente rideterminato dall'IPOST ivi compresi gli arretrati a seguito degli aumenti contrattuali nonché in forza dell'inserimento della 14^ mensilità.

Con sentenza non definitiva – ordinanza n. 197/2011/C del 3/11/2011 questa Sezione giurisdizionale dichiarava il difetto di legittimazione di Poste Italiane S.p.A. e ordinava al Coordinamento legale regionale dell’INPS di Potenza di

formare «…*una compiuta relazione illustrativa — anche in chiave di comparazione con quanto sostenuto dal ricorrente — delle concrete modalità esecutive dei miglioramenti pensionistici intervenuti sulla situazione del sig. XXX, anche in considerazione … della scarsa o nulla intelligibilità delle note difensive trasmesse via fax»*, relazione che avrebbe dovuto *«…dimostrare come le pretese del ricorrente — sostanzialmente fondate sul calcolo differenziale pensionistico mensile mutato nel tempo in chiave di rideterininazione in aumento — siano state soddisfatte, o meno, dalle consequenziali disposizioni previdenziali all'uopo allegando anche la prova delle modalità con cui i pagamenti delle differenze siano state eseguite*». Per la redazione e la trasmissione delle richiesta relazione veniva fissato un termine di 90 giorni decorrenti dalla data di notificazione del predetto atto.

Con provvedimento a verbale del 03/06/2014, presosi atto del mancato riscontro alla predetta ordinanza da parte dell'INPS gestione IPOST, si stabiliva che la richiesta relazione illustrativa fosse trasmessa entro e non oltre il termine di 60 giorni.

Con nota del 17/2/2017 l'INPS trasmetteva documentazione senza, tuttavia, ottemperare a quanto disposto nella citata sentenza-ordinanza con la trasmissione della richiesta relazione.

Con memoria di costituzione di nuovo difensore per l'INPS del 14/01/2025 si faceva presente che, come da documentazione allegata, XXX era deceduto in data 05/02/2018 e, pertanto, si faceva richiesta dell'adozione, da parte dell'adita Corte, dei conseguenziali provvedimenti in ordine alla definizione del giudizio pendente.

Con decreto del 15/01/2015 questo Giudice fissava per la trattazione del giudizio

l’odierna udienza alla quale nessuno è comparso.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale deve essere rilevato che il decesso del ricorrente, comunicato dall’INPS, non può avere efficacia interruttiva del presente processo, mancando la dichiarazione da parte del difensore costituito ai sensi dell’art. 300, primo comma, c.p.c. e dell’art. 108, secondo comma, c.g.c.

Il processo deve, invece, essere dichiarato estinto.

Come emerso dall’esposizione in fatto, con provvedimento a verbale del 03/06/2014, presente il difensore del ricorrente, il Giudice unico ha stabilito che l'INPS, gestione IPOST, avrebbe dovuto trasmettere la richiesta relazione illustrativa entro (e non oltre) il termine di sessanta giorni, senza fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

Orbene, secondo la disciplina del codice di procedura civile, applicabile *ratione temporis* in virtù del rinvio dinamico previsto dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933: i provvedimenti istruttori che non contenessero la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti avrebbero dovuto compiere gli atti processuali, avrebbero potuto essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti erano stati pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte (cfr. art. 289 c.p.c.); qualora le parti alle quali spettava di rinnovare, proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi avessero provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice, il processo si sarebbe estinto (cfr. art. 307 c.p.c.). Nella disamina della disciplina temporalmente vigente viene in rilievo anche l’art. 75 del R.D. n. 1214/1934, secondo il quale i ricorsi e gli

appelli si sarebbero avuti per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non fosse stata presentata domanda di fissazione d'udienza o non fosse stato compiuto alcun altro atto di procedura.

Alla luce delle predette disposizioni, pertanto, non avendo alcuna delle parti proposto istanza di integrazione del provvedimento istruttorio con la fissazione dell'udienza di discussione entro il termine di sei mesi, si è verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 307 c.p.c.; in ogni caso, anche qualora non si fossero integrati i presupposti per l'applicabilità di tale specifica disciplina, allo scadere del periodo di un anno previsto dall'art. 75 del R.D. n. 1214/1934, il processo si sarebbe comunque estinto per abbandono.

Tali effetti si sono prodotti prima dell'entrata in vigore, in data 17/10/2016, del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, che ha abrogato il R.D. n. 1038/1933 e gli artt. da 67 a 97 del R.D. n. 1214/1934 (cfr. l'art. 4, comma 1, lett. a) e b) dell'allegato 3 c.g.c.), peraltro prevedendo l'ultrattività delle norme previgenti con riferimento ai termini processuali di giudizi in corso (cfr. art. 1, all. 3 cit.) ed introducendo analoga disciplina: l'art. 99, comma 11, prevede l'integrazione, nel termine perentorio di sei mesi, dei provvedimenti istruttori privi di fissazione di udienza o del termine fissato alle parti per compiere atti processuali; l'art. 111, comma 1, disciplina l'estinzione quando le parti non provvedano a proseguire o integrare il giudizio entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, mentre il comma 3 dello stesso articolo prevede l'estinzione quando per un anno non sia presentata domanda di fissazione d'udienza o non sia fatto alcun atto di procedura (cfr. l'art. 7, comma 2, c.g.c., per l'estensione delle norme dettate dalla Parte II, Titolo III, alle impugnazioni e ai riti speciali, e, dopo la modifica operata dall'art. 2 del D.Lgs.

n. 114/2019, anche al giudizio pensionistico).

Ai sensi degli artt. 307, comma quarto, c.p.c. e 111, comma quarto, c.g.c., l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 24 marzo 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 24 marzo 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO